

**DELIBERA N. 12/2022**

**████████████████████ / SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI)  
(GU14/81506/2019)**

**Il Corecom Basilicata**

NELLA riunione del Corecom Basilicata del 31/05/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2000, n. 20, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.”*;

VISTO l’accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2018*, nuovamente prorogato con delibera n. 374/21/CONS, recante *“Proroga dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni”*;

VISTA la convenzione per il conferimento e l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 19/12/2017;

VISTA la delibera n. 6/2021 del Co.Re.Com. Basilicata avente ad oggetto: *“Accettazione proroga al 31 dicembre 2022 della convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Consiglio regionale della Basilicata e Comitato Regionale per le Comunicazioni della Basilicata”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come, da ultimo, modificata dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 670/20/CONS;

VISTA l’istanza di [REDACTED] del 11/02/2019 acquisita con protocollo n. 0056394 del 11/02/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell’istante**

Il sig. [REDACTED], quale titolare di un contratto con SKY Italia S.r.l. per la fornitura di servizi di Pay tv, nella specie Sky Cinema, con formulario UG 31488 del 2018 si rivolgeva al Co.re.com. di Basilicata lamentando di aver effettuato la disdetta dal suddetto contratto pur continuando a ricevere fatture per servizi non più erogati dal fornitore in quanto immediatamente cessati da parte dello stesso a seguito della comunicazione dell’utente.

L’utente infatti precisava di esser stato contattato da Sky proponendo un rientro mediante l’offerta di nuovi servizi, al quale avrebbe aderito con la promessa di uno storno per le fatture emesse in un lasso di tempo di assoluta mancata fruizione. L’utente, pertanto, chiedeva il ripristino delle originarie condizioni contrattuali, l’annullamento dell’accordo, lo storno di tutte le fatture emesse e la corresponsione di un’indennità di euro 450,00. All’udienza di conciliazione, svoltasi il 22.01.19 dinanzi al funzionario Co.re.com. responsabile del procedimento, veniva redatto verbale di archiviazione per mancata adesione dell’Operatore.

Pertanto, in data 11.02.2019, l’utente depositava istanza di definizione della controversia dinanzi al Co.re.com. di Basilicata. Nella predetta istanza di definizione, il sig. [REDACTED], riportandosi al formulario UG, chiedeva:

- i) l'annullamento del contratto per mancato ripristino della originarie condizioni contrattuali;
- ii) lo storno di tutte le fatture relative al periodo di mancata fruizione del servizio Sky Cinema;
- iii) la corresponsione di un'indennità di euro 450,00 onnicomprensiva degli addebiti effettuati.

## **2. La posizione dell'operatore**

L'Operatore SKY Italia S.r.l. non faceva pervenire memorie difensive neppure in tale fase di definizione.

## **3. Motivazione della decisione**

Preliminarmente ed in punto di merito si rileva un parziale mutamento del petitum tra il formulario UG, nel quale veniva richiesto un indennizzo di euro 250,00 e la presente fase in cui la richiesta risulta aumentata ad euro 450,00. Tuttavia, in ossequio al principio del favor utentis ed in assenza di costituzione dell'Operatore, la domanda verrà comunque esaminata in punto di merito tenendo conto della minor somma originariamente richiesta.

Si osserva, quindi, nel caso di specie, stante la contumacia dell'Operatore ed in assenza di qualsivoglia allegazione di parte, come trovi applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 del C.P.C. in virtù del quale "il giudice deve porre a fondamento della decisione (...) i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita". Attraverso la costante applicazione di tale principio analogamente altri Comitati hanno infatti chiarito che, qualora l'operatore ometta di svolgere attività deduttiva e difensiva, con conseguente implicita acquiescenza e accettazione rispetto alle deduzioni, alle produzioni ed alle contestazioni formulate dal ricorrente in ordine alla fattispecie controversa, deve affermarsi la responsabilità contrattuale dell'operatore secondo le regole ordinarie di cui all'art. 1218 c.c..

Ebbene, dal corredo probatorio offerto dall'utente tuttavia non sussiste né il contratto per la fornitura di servizi di Pay tv, nella specie Sky Cinema, né le fatture di cui si chiede lo storno, ovvero ulteriori riferimenti utili e circostanziati da cui evincere la fondatezza delle doglianze rappresentate. Da tanto ne consegue che tutte le richieste proposte devono essere comunque respinte non potendosi ritenere assolto in capo all'istante l'onere probatorio previsto a suo carico ex articolo 2697 c.c. il quale espressamente prevede che "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

L'utente, in relazione a quanto riportato e richiesto con l'istanza introduttiva del presente procedimento, non ha prodotto alcunché a sostegno limitandosi in tale fase ad allegare il precedente formulario. Tantomeno l'importo richiesto e, si ribadisce, nettamente aumentato in tale fase risulta collegato a specifiche fatture con individuazione

cronologica e numerica, segnalando ad abundantiam che a nulla valgono le dichiarazioni dell'utente di aver effettuato delle segnalazioni telefoniche, se non viene indicata la data o il codice identificativo del reclamo, al fine di tracciare la telefonata ovvero di dimostrarne il regolare invio. Nulla sulle spese in quanto neppure richieste dall'istante.

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

**1.** Alla luce delle considerazioni sin qui svolte nonché della documentazione prodotta dalla parte, vista la relazione istruttoria dell'esperto giuridico, avv. [REDACTED], si rigetta l'istanza avanzata in data 11.02.2019 dal sig. [REDACTED] nei confronti di SKY Italia S.r.l.

**2.** Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

**3.** È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Potenza, 31/05/2022

**IL PRESIDENTE**

dr. Antonio Donato Marra

